



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Il nuovo regime di cassa



a cura di
Fabrizio Giovanni Poggiani
ODCEC Pistoia

Il nuovo regime

Il nuovo regime ~~di cassa~~

Il nuovo regime «ibrido» o «misto»

In effetti è la stessa relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel corso degli incontri con la stampa specializzata che ha definito la disciplina come un regime «improntato alla cassa», stante la presenza di numerose deroghe individuate espressamente dal legislatore attraverso il richiamo della specifica disciplina disposta dal TUIR

L'ambito soggettivo

I commi 17 – 23, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (cosiddetta «Legge di Bilancio 2017») hanno riformato completamente la disciplina tributaria e contabile delle imprese minori ovvero di quelle imprese in contabilità semplificata che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

La valutazione delle associazioni di categoria	
Il regime	Rappresenta un'opportunità per tutte le imprese Una «innovazione radicale» e «riforma» importante che parte con il piede sbagliato
Equità	Il primo obiettivo non è la «semplificazione» ma l'equità del prelievo
Semplificazione	Questo regime rappresenta «una vera e propria semplificazione» che ancora oggi non ha avuto il giusto risalto

Fonte: Ipsoa Quotidiano – Regime di cassa: tra modifiche necessarie e timori di un cambiamento radicale – Claudio Carpentieri – Responsabile politiche fiscali e societarie CNA

Il nuovo regime

I commi 17 – 23, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (cosiddetta «Legge di Bilancio 2017») ha introdotto il nuovo «regime di cassa» per le imprese minori.

I numeri del «regime di cassa» (valori in euro)				
<i>Soggetti</i>	<i>Quantità</i>	<i>Imposta</i>	<i>Numero soggetti Aggravio</i>	<i>Numero soggetti Risparmio</i>
<i>Società personali</i>	439 mila	IRPEF e addizionali	154 mila società 786 milioni	181 mila società 516 milioni
<i>Società personali</i>	439 mila	IRAP	144 mila società 88 milioni	158 mila società 71 milioni
<i>Persone fisiche</i>	1.766 mila	IRPEF e addizionali	408 mila 1.673 milioni	472 mila 1.227 milioni
<i>Persone fisiche</i>	1.766 mila	IRAP	390 mila 174 milioni	418 mila 128 milioni

L'ambito soggettivo

PRIMO PROFILO DI INCERTEZZA

Con riferimento, in particolare, agli imprenditori individuali che esercitano l'attività d'impresa per la prima volta nel 2017 sussistono le prime perplessità. Infatti, a causa di un chiaro difetto di coordinamento tra la disciplina del regime forfetario, di cui alla legge 208/205 e la nuova disciplina del regime di cassa, i due **regimi sono stati definiti entrambi «naturali»**, **senza che il legislatore si sia preoccupato di individuare un criterio di prevalenza l'uno sull'altro.**

Quindi, se ne esce soltanto applicando la regola del **comportamento concludente**, in attesa di esercitare nel 2018 la relativa opzione su opzione, tenendo conto di quanto segue:

- **se il contribuente rispetta le condizioni per l'applicazione del forfetario, entra in questo regime e non esercita alcuna opzione nel 2018;**
- **se il contribuente non rispetta le condizioni del regime forfetario e quindi entra nel regime di cassa, non esercita l'opzione per la contabilità ordinaria ma entra nel regime di cassa**
- **se il contribuente rispetta le condizioni per il regime forfetario ma vuole applicare il regime di cassa dovrebbe poter esercitare l'opzione per tale regime nel 2018 operando con il comportamento concludente dal 2017**

L'ambito soggettivo

I commi 17 – 23, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (cosiddetta «Legge di Bilancio 2017») hanno riformato completamente la disciplina tributaria e contabile delle imprese minori ovvero di quelle imprese in contabilità semplificata che non hanno optato per la contabilità ordinaria. **Il regime di cassa si estende di anno in anno finché sono rispettate le condizioni richieste, fatta salva l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.**

Condizioni	
Natura Giuridica	Limite dei ricavi
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR	Euro 400.000 per imprese con oggetto prestazioni di servizi *** Euro 700.000 per le imprese esercenti altre attività
Società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR	

Rientrano fra i soggetti che possono applicare il regime contabile semplificato gli imprenditori individuali che siano privi dei requisiti per beneficiare del regime forfetario, nonché quelli che, pur possedendo tali requisiti abbiano esercitato apposita opzione per l'utilizzo del regime ordinario.

Opzione (irrevocabile per almeno un triennio) ai sensi del comma 70, art. 1, Legge 190/2014.

L'ambito soggettivo

Le modifiche assumono rilievo anche per i professionisti per gli effetti che hanno sulle società professionali (costituite non sotto forma di società di capitali), di cui all'articolo 10 della legge 183/2011 e dal D.M. Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 di attuazione.

- dette società non costituiscono genere autonomo con causa propria
- dette società appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile
- dette società sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto
- si applicano le previsioni del TUIR in materia di classificazione dei redditi e, in particolare i redditi delle snc e delle sas, da qualsiasi fonte provengano e quale sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le disposizioni relative a tali redditi

Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica 16 ottobre 2014 n. 954-55/2014

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – n. 1 – anno 2017

Computo di limiti ricavi

In linea con l'introduzione del criterio di cassa per la determinazione del reddito, sono state adeguate anche le modalità di computo delle soglie di ricavi.

A partire dall'1 gennaio 2017 per effetto dell'introduzione del principio di cassa ai fini della determinazione del reddito, **le citate soglie di ricavi devono essere computate tenendo conto dei ricavi** che:

- **sono percepiti in un intero anno** (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano la propria attività)
- **conseguiti nell'ultimo anno di applicazione** dei criteri previsti dal comma 2, dell'articolo 109 del TUIR (comma 1, articolo 18, D.P.R 600/1973)

La modifica non ha un impatto immediato posto che, per valutare la permanenza o l'ingresso nel regime contabile semplificato dal 2017, i ricavi dell'annualità 2016 devono ancora essere computati in base al criterio della competenza adottato in quell'anno.

Dal 2018, il criterio sarà utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato, mentre in tutti gli altri casi, i ricavi del periodo precedente devono essere considerati in base al principio di cassa.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si deve far riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente ma, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Le imprese minori devono tenere conto di ricavi, spese e molti altri costi aggiuntivi

Regime di cassa arzigogolato

Calcoli complicati nella determinazione dell'imponibile

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Regime di cassa complicato anche nella determinazione della base imponibile. Le imprese minori devono, preliminarmente, tenere conto dei ricavi conseguiti e delle spese documentate sostenute, aggiungere determinati componenti positivi e negativi espressamente indicati e tenere conto, per competenza, di molti altri costi (spese per prestazione di lavoro, oneri contributivi, spese relative a più esercizi e quant'altro). E quanto emerso dal Videoforum di *ItaliaOggi* sulla legge di bilancio e le novità fiscali 2017. È noto che i commi da 17 a 23, dell'art. 1, della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) abbiano modificato la determinazione del reddito delle imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata. In estrema sintesi, con la tassazione «per cassa» (o meglio, con il regime «ibrido», viste le numerose deroghe presenti), in sostituzione dell'ordinario criterio della competenza,

assumono rilevanza, ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'imposta regionale (Irap), i ricavi «percepiti» e le spese «sostenute», ma come anticipato, restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti di natura pluriennale, quali plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Dal 2017, come conseguenza dell'applicazione del criterio della «competenza temporale», di cui al comma 1, dell'art. 109, dpr 917/1986 (Tuir), l'imputazione dei componenti reddituali per le imprese minori («regime naturale») avviene in base al «principio di cassa», in ossequio a quanto disposto dal novellato comma 1, dell'art. 66 del medesimo testo unico.

Si deve tenere conto, anche, che il comma 17 ha apportato numerose modifiche all'articolo 66 del Tuir, stante il fatto che il comma 1 del medesimo art. 66 stabilisce che le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, devono calcolare l'imponibile

come differenza tra l'ammontare dei ricavi (sempre ai sensi dell'articolo 85 del Tuir) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'articolo 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. Per effetto della nuova formulazione, continuano a computarsi in aumento i ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir; il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, i proventi immobiliari (comma 1, art. 90 del Tuir), le plusvalenze (realizzate, ai sensi dell'articolo 86 del Tuir) e le sopravvenienze attive (articolo 88 del Tuir) e sono portate in diminuzione, le minusvalenze e le sopravvenienze passive (di cui all'articolo 101 del Tuir).

Con la conferma del contenuto del comma 3, del citato art. 66 del Tuir, invece, si deve tenere conto ulteriormente di una serie di costi individuati attraverso il rinvio ad altri articoli del testo unico, tra i quali e tra i più ricorrenti, le spese

per le prestazioni di lavoro (art. 95 del Tuir), gli oneri fiscali e contributivi (commi 1 e 3, art. 99 del Tuir) e le spese relative a più esercizi (art. 108 del Tuir) come le spese di pubblicità e di rappresentanza.

Risultano soltanto eliminati gli ultimi due periodi del comma 3, dell'art. 66 del Tuir, secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali, ove l'importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a mille euro.

Infatti, per gli ulteriori componenti reddituali indicati nell'art. 66 citato, il riferimento espresso indicato nel comma 1 non viene eseguito e, fatti salvi alcuni elementi come gli ammortamenti e gli accantonamenti di previdenza e quiescenza, l'imputazione prescinde dalla manifestazione numera-

ria («cassa»), sebbene nell'attuale totale incertezza del fatto che il «principio di cassa» in commento, alternativamente, operi in via «generalizzata» per effetto dell'abrogazione del principio della competenza o, stante il fatto che i componenti positivi e negativi vengono richiamati espressamente tramite il rinvio alle altre disposizioni del testo unico, si continui ad applicare una imputazione per competenza, come affermato da una parte della dottrina e da talune associazioni di categoria.

Infine, come già indicato in precedenti interventi, le nuove norme non considerano rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali e le rimanenze finali; il comma 18, infatti, reca una disposizione transitoria, la quale prevede che il reddito del periodo di imposta, in cui si applicano le nuove disposizioni, deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Il reddito

A partire dall'1 gennaio 2017, sono stati eliminati dai commi 1 e 3 dell'articolo 66 del TUIR i seguenti riferimenti:

- concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze (articoli 92, 93 e 94 del TUIR)
- principio generale della competenza e correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva (commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR)
- alla possibilità di dedurre nell'esercizio di registrazione del contratto le spese per importi non superiori a 1.000 euro relativi ai contratti a corrispettivi periodici (comma 3, articolo 66 del TUIR)

Non sono stati oggetto di modifica i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 66 del TUIR, quindi:

- **comma 2:** disciplina delle quote di ammortamento, delle perdite di beni strumentali e delle perdite su crediti e degli accantonamenti per indennità di fine rapporto e altre indennità previdenziali
- **commi 4 e 5:** deduzione forfetaria delle spese non documentate sostenute da soggetti che esercitano determinate attività (agenzi e rappresentanti, somministrazione alimenti e bevande e prestazioni alberghiere e autotrasportatori

Il reddito

A partire dall'1 gennaio 2017, **è stato confermato il comma 3 dell'articolo 66 del TUIR** nella parte in cui si dispone:

- determinazione del **reddito per le imprese che esercitano attività di allevamento oltre il limite indicato dalla lettera c), comma 2, articolo 32 del TUIR** (comma 5, articolo 59 del TUIR)
- **beni relativi all'impresa** (articolo 65 del TUIR)
- **proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito** (articolo 91 del TUIR)
- **spese per prestazioni di lavoro** (articolo 95 del TUIR)
- **oneri di utilità sociale** (articolo 100 del TUIR)
- **spese relative a più esercizi** (articolo 108 del TUIR)
- **costi indeducibili afferenti gli immobili civili posseduti dalle imprese** (comma 2, articolo 90 del TUIR)
- **oneri fiscali e contributivi** (commi 1 e 3 dell'articolo 99 del TUIR)
- **norme generali sui componenti del reddito d'impresa** (ultimo periodo, comma 4, e commi 5,7 e 9 lettera b, articolo 109 del TUIR)
- **norme generali sulle variazioni** (commi 1, 2, 5, 6 e 8 dell'articolo 110 del TUIR)

Il reddito

Per effetto delle modifiche introdotte con la legge 232/2016 a partire dal 2017, il reddito delle imprese minori **«è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio delle attività d'impresa»** come sancito dal novellato comma 1, dell'articolo 66 del TUIR. Quindi, posto il criterio di imputazione per cassa, **partecipano alla determinazione del reddito:**

Riferimento	Componenti positivi rilevanti
Art. 85 del TUIR	Ricavi tipici
Art. 57 del TUIR	Ricavi da destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
Art. 89 del TUIR	Interessi attivi e utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, snc e sas residenti nel territorio dello Stato e utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e c) del TUIR
Art. 90 co. 1 del TUIR	Proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
Art. 86 del TUIR	Plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi dai beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa
Art. 88 del TUIR	Sopravvenienze attive

Il reddito

Per effetto delle modifiche introdotte con la legge 232/2016 a partire dal 2017, il reddito delle imprese minori **«è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio delle attività d'impresa»** come sancito dal novellato comma 1, dell'articolo 66 del TUIR. Quindi, posto il criterio di imputazione per cassa, **partecipano alla determinazione del reddito:**

Riferimento	Tipologia di componente
Art. 66 del TUIR	Spese sostenute nel periodo nell'esercizio dell'attività d'impresa ¹⁸
Art. 95 del TUIR	Spese per prestazioni di lavoro
Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR	Compensi erogati agli amministratori, utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro
Art. 105 del TUIR	Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e le altre indennità previdenziali, a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del DPR 600/73 ¹⁹
Art. 61 del TUIR	Interessi passivi ²⁰
Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR	Oneri fiscali e contributivi
Art. 100 del TUIR	Oneri di utilità sociale
Art. 101 del TUIR	Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite di beni strumentali e su crediti
Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR	Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali
Art. 102 co. 6 del TUIR	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative a beni strumentali ²¹
Art. 108 del TUIR	Spese di pubblicità, rappresentanza e altre spese relative a più esercizi
Art. 102 co. 7 del TUIR	Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio

Il reddito

La determinazione del reddito d'impresa può essere quindi così schematizzata.

Ricavi / altri proventi percepiti ex artt. 85 e 89, TUIR

+

autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore ex art. 57, TUIR

redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR

plusvalenze ex art. 86, TUIR

sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR

-

Costi sostenuti (pagati)

+

minusvalenze / sopravvenienze passive ex art. 101, TUIR

quote di amm.to beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) / beni immateriali (art. 103, TUIR)

canoni / maxi-canone di leasing ex art. 102, TUIR

spese prestazioni di lavoro ex art. 95, TUIR

oneri di utilità sociale ex art. 100, TUIR

accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)

perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)

deduzioni forfetarie (intermediari / rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante)

Il reddito

Il regime di cassa è applicabile, pertanto a tutti i soggetti in semplificata (che non superano i detti tetti) con esclusione dei produttori agricoli, che tassano sulla base dei valori catastali, di cui all'art. 32 del TUIR e i soggetti che applicano ulteriori regimi (minimi, forfetari e quant'altro).

L'ingresso nel regime, applicabile dal 2017, presuppone l'abbandono del regime della competenza economica per i componenti positivi e negativi, l'azzeramento delle rimanenze iniziali e, si ritiene, il mantenimento della competenza per determinati costi e oneri come gli ammortamenti, i canoni leasing, le spese per prestazioni di lavoro, le spese di manutenzione e riparazione, sulla falsariga di quanto avviene per i lavoratori autonomi, dovendo far riferimento, per quanto concerne i ricavi, alle disposizioni contenute negli articoli 57 e 85, D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Si evidenzia che un problema concerne l'azzeramento delle esistenze iniziali che in presenza di utili contenuti e di perdite fiscali nel primo anno di applicazione, si rischia la tassazione negli esercizi successivi di un utile virtuale per effetto del mancato riporto della perdita fiscale realizzata nel primo anno; il comma 18 della legge di Bilancio 2017, infatti, dispone che *"il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo (art. 1, legge 232/2016) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"*.

Quindi, essendo il 2017 il periodo in cui entrano in vigore le nuove disposizioni, le esistenze finali dell'anno precedente (31 dicembre 2016) vengono "spesate" nel conto economico nel 2017; per esempio, se nel 2016 ho rimanenze finali per 300 mila euro e nel 2017 realizzo un utile di euro 50 mila, di fatto perdo le rimanenze e concretizzo una perdita (2017) pari a euro 250.000 (differenza tra + 50 mila e - 300.000).

Naturalmente, nel rispetto delle norme del Codice Civile, è sempre necessario rilevare alla fine di ogni anno (31 dicembre) le rimanenze finali elaborando un dettaglio analitico delle stesse da consegnare allo Studio al fine di evitare, in caso di decozione dell'impresa e assoggettamento a procedure concorsuale, l'imputazione in reati di bancarotta.

Gli incassi e i pagamenti

SECONDO PROFILO DI INCERTEZZA

Se ne parla da quando il regime è stato presentato come «novità» assoluta, ma un grosso problema è determinato dalla **«rottamazione del magazzino»**.

Infatti, in ossequio alle disposizioni vigenti (comma 18, art. 1 della Legge di Bilancio 2017) dispone che *«il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 (...) è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito di esercizio precedente secondo il principio di competenza»*.

Se, a tali disposizioni, si aggiungono quelle indicate dal comma 3, dell'articolo 8 e del comma 2, dell'articolo 56 del TUIR, **è di tutta evidenza che al crearsi di una perdita nel primo esercizio di adozione del nuovo regime, la detta perdita diventa soggetta alle limitazioni appena indicate e non può essere riportata negli esercizi successivi**.

Quindi esemplificando, se chiudo il precedente esercizio con 300 mila euro di rimanenze e il 2017 con 50 mila euro di utile, per effetto della detta imputazione chiudo l'esercizio 2017 in perdita di 250 mila, non riporto la perdita e dal 2018 realizzo un utile «virtuale» per effetto del concretizzarsi dei ricavi da rimanenze spese dei periodi ante 2017.

Resta necessaria, a nostro parere, la redazione dell'inventario finale in ossequio alle norme civilistiche.

Gli incassi e i pagamenti

TERZO PROFILO DI INCERTEZZA

Con l'applicazione del nuovo regime di cassa, accertamenti «presuntivi» inapplicabili.

Stante il fatto che, ma non siamo di questa idea, la norma prevede che il magazzino al 31 dicembre 2016 venga portato a costo (con deduzione nel periodo di imposta 2017) e che al 31 dicembre 2017 lo stesso magazzino non venga rilevato (si ricordano le norme di natura civilistica, però), nascono problema in tema di accertamenti.

In effetti, risulta in panne, in particolare, l'accertamento analitico induttivo, di cui alla lettera d), comma 1, articolo 39 del D.P.R. 600/1973 e al comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, in quanto **il Fisco non sarebbe in grado di verificare la correttezza dei ricavi dichiarati nel 2017 senza una rigorosa ricostruzione degli inventari postuma.**

Questa possibilità, però, a parere di scrive e in attesa delle precisazioni ministeriali si scontra con gli ulteriori obblighi, non di natura fiscale, per il quale il contribuente è comunque tenuto alla redazione del magazzino ogni fine anno.

Gli incassi e i pagamenti

QUARTO PROFILO DI INCERTEZZA

Con l'applicazione del nuovo regime di cassa, in tilt anche i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che, dal 2017, sostituiscono gli studi di settore e i parametri.

Tutto ciò a causa degli effetti incrociati di due diverse disposizioni normative contenute, rispettivamente, nel D.L. 193/2016 (collegato alla legge di bilancio) e nella Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2016).
La prima (articolo 7-bis, D.L. 193/2016) prevede che, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, a mezzo di un provvedimento ministeriale ad hoc, gli studi di settore e i parametri vengono sostituiti dai detti indici di affidabilità mentre la seconda concerne l'introduzione del regime di cassa, di cui ai commi da 17 a 23, dell'articolo 1 della detta Legge di Bilancio 2017.

Si perde la significatività di diversi indicatori tra cui quelli relativi ai «ricavi per addetto», «durata delle scorte» e «costo del venduto»; la conseguenza è l'inapplicabilità e concreta valenza dei detti indicatori per le imprese in semplificata che adottano il nuovo regime.

I registri

Per le contabilità semplificate sarà necessario instaurare e tenere i seguenti registri:

Scrittura contabile	Norma di riferimento
registri cronologici dei ricavi e delle spese	art. 18 co. 2 del DPR 600/73
registri prescritti ai fini IVA	artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72
registro dei beni ammortizzabili ⁴⁰	art. 16 del DPR 600/73
libro unico del lavoro (ove richiesto)	art. 39 del DL 112/2008

Gli incassi e i pagamenti

Come si attua la gestione degli incassi e pagamenti: alternative

La nuova disciplina prevede il contribuente intende adottare per la gestione della contabilità se sceglie di restare nel regime attuale semplificato (quello di cassa) giacché, in linea generale, le disposizioni prevedono la possibilità di utilizzare gli effettivi incassi e/o pagamenti, **dovendo instaurare un apposito e distinto registro, ovvero optare per la sola tenuta dei registri Iva con applicazione della “presunzione” di incasso e pagamento definito sulla base della registrazione dei documenti in base alla registrazione ai fini del detto tributo.**

Quindi, come prescritto dall'art. 18, del D.P.R. 600/1973 per il contribuente è possibile, alternativamente:

- tenere il registro incassi e pagamenti oltre a quelli richiesti ai fini Iva (comma 2),
- tenere i registri Iva con indicazione dei mancati incassi e pagamenti (comma 4)
- mediante opzione, tenere solo i registri obbligatori ai fini Iva, applicando la presunzione di incasso e pagamento (comma 5).

Se il contribuente sceglie di applicare il regime di “effettivo” incasso e pagamento deve verificare di volta in volta quando lo stesso si debba ritenere perfezionato, soprattutto in presenza di pagamenti con assegni e con bonifici; in attesa dei necessari chiarimenti sul tema, si dovrebbe poter far riferimento alle precisazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate, in tema di incassi e pagamenti per gli esercenti arti e professioni (sul tema, risoluzioni 77/E/2007 e 138/E/2009 e circ. 38/E/2010).

Gli incassi e i pagamenti

QUINTO PROFILO DI INCERTEZZA

Con riferimento alla possibilità di utilizzo delle perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del TUIR, nel regime di cassa «ordinario» non è possibile configurare una perdita su crediti poiché i ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo al momento in cui si verifica l'effettivo incasso; prima di tale evento non si genera materia imponibile e, come rilevato in dottrina, al massimo si rende possibile la rilevazione di tale componente rispetto ai ricavi che hanno concorso entro il 2016 al reddito secondo il principio di competenza.

Il riconoscimento del componente, invece, dovrebbe essere pieno in caso di opzione per il regime «presuntivo», di cui al comma 5, del citato articolo 18, del D.P.R. 917/1986 giacché la rilevanza reddituale determinata dalla registrazione del documento sui registri Iva non necessariamente coincide con l'incasso del ricavo o il pagamento della spesa; la coincidenza dei due distinti momenti, registrazione e/o incasso o pagamento viene determinata solo in via presuntiva, in applicazione delle disposizioni di semplificazione.

Gli incassi e i pagamenti

Come detto, in presenza di incassi e pagamenti a cavallo del periodo d'imposta, in attesa dei necessari chiarimenti, si dovrebbe poter far riferimento ai documenti di prassi già emanati aventi a oggetto la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi. Di seguito la tabella riepilogativa:

Mezzo di pagamento	Percezione del ricavo	Sostenimento della spesa
Assegno bancario o circolare	Momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità dell'imprenditore	Momento in cui il titolo di credito esce dalla sfera di disponibilità dell'imprenditore
Bonifico	Data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità")	Giorno in cui viene impartito l'ordine di bonifico
Carta di credito o bancomat	Data di accredito della somma sul conto corrente dell'imprenditore percipiente	Momento in cui è utilizzata la carta
Ricevuta bancaria	• in caso di accredito con clausola "salvo buon fine", data di pagamento del cliente presso la banca; • in caso di accredito con clausola "al dopo incasso", data di accredito della somma sul c/c dell'imprenditore	Momento in cui l'imprenditore onora la ricevuta bancaria

I registri contabili - possibilità

Di seguito le alternative della gestione di cassa delle contabilità, che tengono conto delle disposizioni introdotte nell'ambito dell'articolo 18, del D.P.R. 600/1972

Registri contabili -
Possibili alternative

registri cronologici e registri IVA

registri IVA con annotazione separata dei
mancati incassi/pagamenti nell'anno

registri IVA con presunzione di incasso/pagamento
con data registrazione (triennale)

I registri contabili - possibilità

Di seguito **le alternative della gestione di cassa delle contabilità**, che tengono conto delle disposizioni introdotte nell'ambito dell'articolo 18, del D.P.R. 600/1972

Alternativa 1	Tenuta di 2 registri distinti (Incassi / Pagamenti)
Alternativa 2	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell'importo complessivo mancati incassi / pagamenti al 31.12
Alternativa 3 per opzione	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA senza annotazioni dell'importo incassato / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.

I registri contabili – soluzione 1) - i cronologici

COMMI 2 E 3, ART. 18, D.P.R. 600/1973

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I registri contabili – soluzione 1) - i cronologici

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge 232/2016, i soggetti devono tenere i registri appena indicati e, se si sceglie la tenuta dei registri cronologici, di cui al nuovo comma 2, dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973, è necessario:

Registro cronologico dei ricavi

Per ciascun incasso deve essere indicato: 1) l'importo 2) la generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento 3) gli estremi della fattura o di altro documento emesso

Registro cronologico delle spese

per ciascun pagamento deve essere indicato: 1) la spesa sostenuta 2) la generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto cui è effettuato il pagamento 3) gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto

Registrazioni di assestamento

Nei registri cronologici devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi dai ricavi e dalle spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (comma 3, articolo 18, D.P.R. 600/1973)

I registri contabili – soluzione 1) - i cronologici

PRO	CONTRO
E' conveniente attuare questa modalità quando l'impresa concretizza ricavi di una certa entità il cui mancato incasso rischia di generare, ai fini della sola imposizione diretta, una anticipazione della tassazione relativa	La contabilizzazione è sicuramente più complessa, si rende opportuna l'apertura di c/c dedicati, e una maggiore attenzione deve essere prestata per ogni singolo componente di incasso e pagamento

ATTENZIONE

Non praticabile questa scelta per i contribuenti obbligati alla tenuta dei registri Iva ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 633/1972 (corrispettivi), in assenza dei dati dei soggetti che hanno eseguito il pagamento.

I registri contabili – soluzione 2) – gli integrati

COMMA 4, ART. 18, D.P.R. 600/1973

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I registri contabili – soluzione 2) - gli integrati

Il comma 4, dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973 prevede una semplificazione degli adempimenti contabili, consentendo di sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese attraverso la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che

- 1) si esegui una separata annotazione sui registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione ai fini del tributo
- 2) l'annotazione su detti registri dell'importo complessivo dei «mancati» incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell'ipotesi in cui le registrazioni eseguite ai fini IVA non corrisponda l'incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno annotati separatamente nei registri IVA relativi al periodo d'imposta in cui avviene l'incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA

I registri contabili – soluzione 2) – gli integrati

PRO	CONTRO
Il maggior vantaggio rimane quello di poter tassare, utilizzando questo metodo, i ricavi solo al momento dell'effettivo incasso con l'ulteriore possibilità di eseguire un'unica registrazione per i mancati incassi e pagamenti alla fine dell'anno	Questo metodo ha, purtroppo, una criticità proprio con riferimento al momento in cui si devono rilevare i mancati incassi e pagamenti. Infatti, la rilevazione avviene alla fine del periodo d'imposta e, in quel momento, è necessario ricostruire tutta la movimentazione dell'intero anno

I registri contabili – soluzione 3) - opzione

COMMA 5, ART. 18, D.P.R. 600/1973

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

I registri contabili – soluzione 3) – la presunzione

Il comma 5, del citato articolo 18 del D.P.R. 600/1973 consente che, **previa opzione vincolante per almeno un triennio**, il contribuente può tenere i registri obbligatori ai fini IVA senza operare annotazioni relative agli incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso opera una **vera e propria «presunzione»** (*relativa o assoluta???*) secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

I registri contabili – soluzione 3) – la presunzione

PRO	CONTRO
Il sistema opzionale sembra il più indicato per coloro che, in genere, operano con il privato e al minuto (corrispettivi) che non hanno particolari necessità di monitorare i mancati pagamenti (insoluti), mentre non risulta indicato per le imprese con pagamenti lunghi o incerti	La tassazione, utilizzando questo metodo, avviene in maniera «presuntiva» al momento della registrazione ai fini Iva. Maggiore elasticità per quanto concerne i costi, con possibile aggio (legittimo) della registrazione e conseguente deduzione e/o rinvio, tenendo conto di quanto sancito dall'art. 19, D.P.R. 633/1972 (2 anni)

Il sistema dei registri integrati

Se il cliente decide di prediligere il sistema dei registri integrati (comma 4), si rende necessario registrare le fatture emesse e quelle di acquisto ai fini Iva come è avvenuto fino ad adesso con la contabilità tenuta per competenza (entro il termine di 15 giorni per quelle emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto, oltre agli altri costi fuori campo Iva; a fine anno, invece di eseguire le rettifiche per determinare il reddito di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio delle fatture (già registrate ai fini Iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione.

La conseguenza, di tale scelta, è che non risulta necessario monitorare per l'intero anno tutti gli incassi e pagamenti in quanto l'imputazione nel quadro "RG" del modello REDDITI 2017 – periodo d'imposta 2016 avverrà per mera differenza, scomputando dal totale dei registri Iva le fatture non incassate e/o pagate.

La scelta per l'ordinaria

Il passaggio alla contabilità ordinaria: scelta per pochi contribuenti (quelli organizzati e precisi).

Il contribuente può valutare l'eventuale passaggio in contabilità ordinaria, naturalmente per opzione, ma tale passaggio risulta sicuramente consigliabile in presenza di ricavi di una certa entità e in presenza di contribuenti organizzati dal punto di vista, appunto, della tenuta della contabilità, con la necessità di instaurare i libri e registri obbligatori, **tenendo conto che l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno tre anni, per le disposizioni contenute nell'art. 18, del D.P.R. 600/1973.**

In pratica, in assenza dell'obbligo di bollatura preventiva, si devono instaurare il libro giornale e il libro inventari dal 1° gennaio scorso, con l'obbligo di eseguire le registrazioni contabili anche delle movimentazioni finanziarie ed è necessario, entro il 30 settembre dell'anno in cui avviene il passaggio (ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente), riportare sul libro degli inventari o indicare in un apposito prospetto nel quale è rappresentata, la situazione iniziale dei conti al 1° gennaio.

Il nuovo regime di cassa per le pml: ecco cosa fare

<i>Contabilità semplificata</i>	• valutazione della disciplina sulla base della tipologia di contribuente • instaurazione dell'eventuale del registro incassi e pagamenti per la disciplina di cassa «pura» • possibile opzione per l'applicazione del regime di «presunzione» degli incassi e dei pagamenti
<i>Contabilità ordinaria</i>	• valutazione dei maggiori obblighi contabili (tenuta libro giornale e libro inventari in particolare) • redazione, in alternativa all'inserimento nel libro inventari, di un prospetto che evidenzia le attività e le passività al 1° gennaio • valutazione del passaggio al metodo di bilancio per la determinazione della base imponibile Irap

La scelta per l'ordinaria

Si evidenzia che, in attesa dei chiarimenti delle Entrate, il nuovo articolo 18, comma 8, del D.P.R. 600/1973 (come sostituito dalla Legge 232/2016) ha disposto che, **per i soggetti che potrebbero applicare il regime di contabilità semplificata per cassa è possibile esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria.**

L'adesione al detto regime (contabilità ordinaria) si desume dalla modalità di tenuta delle scritture contabili, ai sensi del comma 1, del D.P.R. 442/1997 e **la durata è di almeno un triennio.**

Si evidenzia, ulteriormente, che i soggetti che hanno effettuato tale scelta hanno dovuto adottare le scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. 600/1973, predisponendo l'«**inventario di apertura**» delle attività e delle passività, **ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 16 aprile 2003 n. 126.**

Le perplessità

I pro e i contro

Criticità	Pro	Contro	Note/paradossi
Irrilevanza rimanenze finali/iniziali	Eliminato il fastidio dell'inventario di fine anno	L'inventario potrebbe risultare utile per «giustificare» le oscillazioni reddituali	Nel passaggio dal 2016 a 2017 molte imprese potrebbero chiudere in perdita peraltro non riportabile (salvo auspicabili modifiche normative)
Ratei e risconti	Viene meno l'obbligo di rilevarli	=	Il fenomeno risultava già ridimensionato per i contratti a corrispettivi periodici fino a € 1.000 (decreto Monti)
Tenuta registri cronologici (art. 18 co. 2-3)	Imponibile maggiormente equitativo (incassato/pagato)	Altri 2 registri in aggiunta a quelli Iva e previsti da altre norme (1) Monitoraggio cassa/banca e riconciliazione fra annualità diverse	Criticità disciplina antiriciclaggio per i consulenti che tengono contabilità conto terzi.
1ª alternativa Tenuta registri Iva con annotazione mancati incassi/pagamenti (art. 18 co. 4) (1)	Evita la tenuta di ulteriori 2 registri (quelli cronologici)	Monitoraggio cassa/banca e riconciliazione fra annualità diverse	Si tratta di un'alternativa libera (non opzionale)
2ª alternativa Tenuta soli registri Iva optando presunzione registrato uguale incassato/pagato (1)	Viene meno la necessità di monitorare i flussi cassa e banca e si evita la tenuta di ulteriori 2 registri. Margini di pianificazione per chi effettua prestazioni	Opzione con vincolo triennale Margini di pianificazione meno ampi per chi effettua cessioni	Si torna praticamente al regime di competenza senza l'aggravio delle rimanenze e dei ratei/risconti e con il superamento di numerosi dubbi interpretativi. Da chiarire se le perdite su crediti sono deducibili.

(*) A prescindere dalle scelte gestionali rimane fermo l'obbligo della tenuta di altri libri previsti da altre norme speciali quali, per esempio, il registro dei beni ammortizzabili ex art. 16 del dpr 600/73, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento (in alternativa è possibile la tenuta nel registro acquisti oppure la messa a disposizione, in caso di richiesta, dei medesimi dati in forma sistematica su carta libera) e il libro unico del lavoro ex art. 29 del dl 112/2008, se necessario.

L'IRAP

Il comma 20, dell'articolo 1 della Legge 232/2016 è intervenuto anche sulla modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il comma 1-bis all'interno dell'articolo 5-bis del d.lgs. 446/1997.

In particolare è stato stabilito che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP deve essere determinata sulla base dei criteri prescritti dall'articolo 66 del TUIR.

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere determinato in base al noto «principio di cassa».

Posto che non sono state introdotte ulteriori modifiche né al comma 1, né al comma 2 del citato articolo 5-bis, per tali soggetti non potrà essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP sulla base delle risultanze di bilancio.

Ai soggetti indicati si rendono applicabili, per quanto compatibili le disposizioni riferite alla deducibilità delle rimanenze finali dell'esercizio precedente e al concorso alla formazione del reddito dei diversi componenti in caso di passaggio dal regime semplificato al regime ordinario e viceversa, ai sensi dei commi 18 e 19, dell'articolo 1 in commento.

Il rapporto con il regime Iva di cassa

Da valutare anche **il regime Iva di cassa basato sugli incassi e sui pagamenti**, nella versione vigente, di cui all'articolo 32-bis, D.L. 83/2012 che prevede che l'esigibilità dell'imposta recata sulle fatture emesse e la detrazione dell'Iva sulle fatture ricevute sia ancorata alla data nella quale vengono incassate le prime e pagate le seconde.

Il problema principale del sistema in commento risiede nel fatto che, dovendo procedere a liquidazioni che devono tenere conto di incassi e pagamento, di fatto vengono a scomparire buona parte dei benefici contabili derivanti dall'adozione di un sistema di contabilità semplificata.

Poiché, però, dal 2017 il regime di contabilità semplificata prevede l'applicazione generalizzata del principio di cassa per la determinazione del reddito, salvo l'esercizio dell'opzione prevista dal comma 5, dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973, **scegliendo di determinare il reddito sulla base della registrazione dei documenti, è introdotto, di fatto, un necessario monitoraggio delle movimentazioni finanziarie che potrebbe essere sfruttato anche ai fini Iva.**

QUESITI

NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

Se si opta per il principio di cassa «virtuale», con obbligo triennale, è possibile passare alla contabilità ordinaria «per scelta» prima del triennio?

Studio R.O.C.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Preliminarmente, come affermato nel corso del Videoforum 2017, si ritiene che i soggetti destinati «naturalmente» al regime di contabilità semplificata per cassa possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime contabile ordinario. Il regime virtuale di cassa (quello che presume pagate e incassate le fatture ricevute ed emesse per il solo fatto di eseguire la registrazione Iva) ha, per norma, una valenza triennale, ai sensi del comma 5, del nuovo articolo 18, dpr 600/1973; in tal caso, infatti, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo la quale la data di registrazione coincide con quella di incasso o pagamento.

Si aggiunga che, in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali, per una parte della dottrina la scelta per il passaggio dalla contabilità semplificata per cassa alla contabilità ordinaria deve ritenersi vincolante per un anno, come previsto «genericamente» per l'opzione per i regimi contabili dall'art. 3 del dpr 442/1997, come ribadito nella circolare 27 agosto 1998 n. 209/E (§ 6), dovendo ritenere «superato» il contenuto del comma 8, del medesimo articolo 18 (ex comma 6). Quindi, dovendo tenere in considerazione quanto appena detto, soprattutto che il regime di cassa virtuale si applica per un triennio, si ritiene che non sia possibile il passaggio alla contabilità ordinaria nel corso del primo triennio di applicazione, visto l'obbligo imposto, soprattutto, dal comma 5, del novellato articolo 18.

QUESITI – RISPOSTE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

20) Nel regime di cassa, i ricavi indicati all'articolo 85 del TUIR vengono assunti con il criterio di cassa. Come si fa per quei componenti in cui non c'è il pagamento, come ad esempio il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa? E ancora, considerato che il reddito delle imprese minori è determinato secondo il criterio di cassa ad eccezione di alcuni componenti quali le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, è corretto dire che rimane comunque un criterio misto di cassa e competenza?

Risponde Valeria Russo, DC Normativa

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime "improntato alla cassa"; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa "puro". Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del TUIR. Allo stesso modo, , nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

QUESITI – RISPOSTE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

21) Nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa e comprendono anche i servizi in corso di esecuzione indicati all'articolo 92 del Tuir. La deduzione si applica anche per le opere di durata ultrannuale indicate all'articolo 93 del Tuir?

Risponde Valeria Russo, DC Normativa

L'art. 1, comma 18, della legge di bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del regime delle imprese minori, disciplinato dal nuovo art. 66 del TUIR, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle "rimanenze finali", si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'art. 92 del TUIR – e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle dell'art. 93 dello stesso testo unico – e

quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

QUESITI – RISPOSTE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

23) Per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, le spese si deducono quando sostenute (ai sensi dell'articolo 66, comma 1 primo periodo). Tuttavia alcuni componenti negativi, come le quote di ammortamento, si deducono senza considerare il momento della regolazione finanziaria. Alla luce di ciò, si chiede di sapere se i seguenti costi siano deducibili per cassa o ancora per competenza: canoni di leasing (ad es. prima rata di maxi canone); spese per prestazioni di lavoro; oneri di utilità sociale.

Risponde Valeria Russo, DC Normativa

Si ritiene che i componenti negativi elencati siano deducibili per competenza, per effetto dell'espresso rinvio operato dal legislatore (ai sensi del comma 3 del novellato articolo 66 del TUIR) all'applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del TUIR. La specifica disciplina ivi prevista per le spese per prestazione di lavoro, per gli oneri di utilità sociale e per gli ammortamenti e canoni di leasing, rende di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza.

Con riferimento particolare al maxi-canone di leasing, pertanto, si ritiene che lo stesso vada dedotto per competenza secondo l'ordinaria disciplina prevista dal comma 7 dell'art. 102 del TUIR, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento. Come chiarito, infatti, anche dalla Relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime "improntato alla cassa".

QUESITI – RISPOSTE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

28) È corretta l'interpretazione secondo cui le annotazioni cronologiche dettagliate di pagamenti e incassi sono obbligatorie solo per i contribuenti minori esonerati dalla tenuta della contabilità Iva (ad esempio i rivenditori di giornali)? Questo perché in presenza di contabilità Iva è prevista (articolo 18, comma 4, del DPR n. 600/73) l'annotazione solo dei mancati incassi e pagamenti, che si presume debba essere fatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Risponde Marco Denaro, DC Normativa

L'art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 22, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, prevede l'obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti dello stesso decreto, di annotare cronologicamente in uno apposito registro - nei termini di

cui all'articolo 22, comma 1 ultimo periodo di cui al citato Decreto (ossia non oltre sessanta giorni dall'incasso) - i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l'obbligo di annotare le spese sostenute nell'esercizio.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettui l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell'effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi del citato art. 22, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 600 del 1973 [sessanta giorni dall'incasso o dal pagamento]. In conclusione, la sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente.

QUESITI – RISPOSTE ALLA STAMPA SPECIALIZZATA

29) Le nuove norme (articolo 18 del DPR n. 600/73, al comma 5) introducono un regime “di registrazione” nel regime di cassa secondo i criteri previsti ai fini dell’Iva. Quindi, ad esempio, le fatture di acquisto possono essere registrate entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo ed è sempre in tale momento che si presumono pagate ai fini della determinazione del reddito?

Risponde Marco Denaro, DC Normativa

Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, secondo periodo, dell’art. 18, prevede che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In un’ottica di semplificazione, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Ne consegue che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento.